




LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Siti con film in streaming: ora sono legali

Autore: Carlos Arija Garcia | 27/03/2017



Sentenza storica del Tribunale di Frosinone: ospitare link su un sito pirata per guardare film on line è lecito. Purché non ci siano fini di lucro.

Se un **sito pirata** ospita un link per **guardare un film in streaming** via Internet non infrange la legge. Lo ha deciso il **Tribunale di Frosinone** con una **sentenza** a dir poco **storica**, perché si tratta della prima decisione di questo genere presa in Italia ed in Europa. Il giudice laziale ha annullato una multa di 600.000 euro inflitta ad alcuni siti pirata che consentivano di **vedere dei film in streaming**. I siti in questione sono **filmmakers.biz, filmmaker.me, filmmakerz.org, e cineteka.org**.

Non c'è violazione del copyright

Per il Tribunale di Frosinone, **ospitare un link** che permette di **vedere delle copie pirata di film in streaming** non viola il copyright. Questo perché la semplice indicazione del link su cui guardare il film non comporta una messa a disposizione diretta del contenuto protetto dal **diritto d'autore**: non significa avere un guadagno economico dal film stesso. In altre parole: se il mio **sito pirata** si limita a inserire il **link su cui guardare un film in streaming**, io non sono punibile anche se all'interno della mia pagina ci sono dei banner pubblicitari.

La questione sarebbe diversa se si dimostrasse che il guadagno della mia attività on line è collegato alla singola **opera protetta da copyright** e che ne sia il corrispettivo. Altrimenti, come sostiene il Tribunale che ha emesso la sentenza in commento e ribadisce l'avvocato dei siti incriminati, Fulvio Sarzana, «siamo in presenza di un **risparmio di spesa** e non di un'attività messa a disposizione per finalità di lucro». Ecco perché non possono essere applicate in quei casi le disposizioni penali sul diritto d'autore e le conseguenti sanzioni amministrative.

Il giudice di Frosinone, a proposito dei **siti che ospitano link per guardare dei film in streaming**, cita un passaggio fondamentale della legge che protegge la proprietà intellettuale ed il diritto d'autore **[1]**. Quel passaggio che, secondo la sua sentenza, presuppone la comunicazione al pubblico a **fini di lucro** di un'opera protetta dal copyright, o di parte di essa, mediante la sua diffusione «in un sistema di reti telematiche e attraverso connessioni di qualsiasi genere». Con l'espressione «**a fini di lucro**», continua il giudice, si deve intendere «un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto». Di conseguenza, **non è punibile** chi trae dalla comunicazione al pubblico, condividendo un contenuto sul proprio sito, un risparmio di spesa e non un guadagno economicamente apprezzabile.

Esultano, ovviamente, i **siti di streaming pirata**. Perché, per la prima volta in Italia e in Europa, qualcuno ha deciso di non punirli a priori, solo perché danno accesso a dei contenuti illegali.

Note

[1] Art. 171-ter, co. 2, lett. a-bis, legge n. 633/1941.